



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR IN MATERIA DI COOPERAZIONE DI POLIZIA, FATTO A QUITO IL 21 LUGLIO 2016

Art. 4 (Allegato)

RICHIESTE DI ASSISTENZA

1. La cooperazione nell'ambito del presente Accordo avr  luogo sulla base delle richieste di assistenza da parte dell'Autorita' competente interessata o su iniziativa dell'Autorita' competente che ritiene che detta assistenza sia di interesse per l'altra Autorita' competente.

2. Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto nelle due lingue ufficiali italiano e spagnolo. In caso di emergenza le richieste possono essere fatte oralmente, ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni.

3. Le richieste di assistenza contengono:

- a) Informazioni dettagliate sul caso;
- b) Lo scopo e i motivi della richiesta;
- c) Una descrizione dell'assistenza richiesta;
- d) Qualsiasi altra informazione che possa contribuire all'effettiva esecuzione della richiesta.

Versione in vigore dal 13 giugno 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016
Estremi	Legge 19 maggio 2022, n. 63
Partizione	Allegato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-63-2022/allegato-art-4>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it